

Assil

*Guida alla legislazione italiana applicabile alla
produzione, importazione ed esportazione,
commercializzazione, trasporto, detenzione
e smaltimento di prodotti per l'illuminazione
contenenti piccole quantità di emettitori di
radiazioni a basso livello*

Sommario dei contenuti

Premessa	2
1. Importazione, esportazione, produzione	3
2. Esperto qualificato	3
3. Commercio	3
4. Detenzione	3
5. Trasporto	4
6. Registro delle operazioni commerciali	4
7. Gestione prodotto a fine vita	4
8. Consumatore finale	4
9. Produzione, importazione a scopo commerciale	4
10. Obbligo di informativa	5
11. Divieti generali	5
Tabella 1: Autorità competenti	6
Tabella 2: Valori limite	7
<i>Allegato 1</i>	8
<i>Allegato 2</i>	9
<i>Allegato 3</i>	10
<i>Allegato 4</i>	11

PREMESSA

Come è noto, alcuni tipi di lampade a scarica ad alta intensità contengono piccole quantità di emettitori di radiazioni a basso livello:

- kripton 85,
- torio 232,
- trizio

Sebbene i principali costruttori di lampade stiano operando per l'eliminazione di tali sostanze, al momento hanno confermato che l'utilizzo di questi materiali è tecnicamente necessario per conferire a questi prodotti elevate prestazioni, quali rapida accensione, lungo periodo di vita, efficienza energetica, affidabilità, ecc.

Studi indipendenti hanno dimostrato che la quantità di tali radiazioni è meno dell'1% della radiazione naturale a cui le persone sono sottoposte nella vita quotidiana e che, pertanto, queste lampade sono innocue per la salute e per l'ambiente nel corso dell'intero ciclo di vita, persino in caso di incidente o utilizzo massiccio.

Nonostante numerose autorità riconoscano che tali lampade non necessitano di regolamentazioni specifiche, l'interpretazione a livello nazionale degli standard di sicurezza internazionali e la loro regolamentazione rimane tuttora diversificata. Ne consegue che i prodotti che utilizzano emettitori di radiazioni a basso livello sono tuttora soggetti globalmente a una serie di norme non armonizzate e complesse.

Scopo di questa guida ASSIL è quello di fornire una panoramica della legislazione italiana applicabile e di fornire strumenti utili all'adempimento delle richieste di autorizzazione per tutto il ciclo di vita del prodotto: dalla fabbricazione/importazione, alla commercializzazione, detenzione e trasporto, fino allo smaltimento.

La guida è stata elaborata sulla base delle informazioni in possesso dell'Associazione. Benchè ASSIL abbia curato la redazione della guida con la massima attenzione, declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni.

1 Importazione, esportazione, produzione

Le aziende che importano e/o esportano e/o producono lampade professionali contenenti quantità anche piccolissime di sostanze radioattive devono richiedere autorizzazione alle autorità di cui al punto 1 della tabella 1, ai sensi dell'art. 18 bis del D. Lgs. 230/1995; la legge non prevede valori minimi di esenzione.

Alla richiesta di autorizzazione va allegata una relazione tecnica firmata per la parte di propria competenza da un Esperto Qualificato.

Il processo di autorizzazione ha una durata non definibile a priori.

L'allegato VII paragrafo 2 del D. Lgs. 230/1995 contiene le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione.

L'articolo si applica ai produttori di lampade, nonché agli importatori ed esportatori (compresi OEM).

2 Esperto Qualificato

È necessario avvalersi di un esperto qualificato in radioprotezione per la predisposizione delle richieste di autorizzazione e alle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 4; un elenco non esaustivo degli Esperti Qualificati è reperibile al sito (www.anpeq.it - elenco pubblico soci).

3

3 Commercio

Per il commercio dei prodotti in oggetto, l'art. 4 della Legge 1860/1962 prescrive una richiesta di autorizzazione da inviare all'autorità di cui al punto 2 della tabella 1; l'autorizzazione s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla data della presentazione della domanda. Si è esentati dalla richiesta di autorizzazione nel caso in cui non vengano superate le 100 compravendite all'anno.

In allegato 1 un fac-simile di richiesta di autorizzazione.

4 Detenzione

La necessità di detenere/stoccare prodotti a basso contenuto radioattivo eccedente i valori limite di cui alla tabella 2, deve essere comunicata (modello all'allegato 2) alle autorità locali (punto 3 della tabella 1: autorità competenti), 30 giorni prima dell'inizio della detenzione (Articolo 22 D. Lgs. 230/1995). Dettagli relativi alla comunicazione sono specificati all'Allegato VII-3 del D. Lgs. 230/1995.

E' inoltre necessario informare le medesime autorità locali sulla cessazione

dell'esigenza di detenere/stoccare prodotti a basso contenuto radioattivo, 30 giorni prima del termine dello stoccaggio. Tale comunicazione deve essere accompagnata dalla Relazione Tecnica di Radioprotezione redatta da un Esperto qualificato che indichi i dati e gli elementi, atti anche a dimostrare l'idoneità della località dove la pratica verrà svolta.

5 Trasporto

Ogni trasporto di prodotti a basso contenuto radioattivo che ecceda i valori limite di cui alla tabella 2, necessitano di un veicolo autorizzato al trasporto di materiale radioattivo (Art. 5 Legge 1860/1962). Un elenco delle maggiori Aziende italiane autorizzate al trasporto di materiale radioattivo è nell'Allegato 3.

6 Registro delle operazioni commerciali

Ogni transazione commerciale relativa a prodotti in oggetto, deve essere registrata (Articolo 20 D. Lgs. 230/1995), specificando le parti contrattuali; l'Allegato 4 mostra il formato per la registrazione.

L'esenzione si applica nei casi in cui non si eccedano le 100 transazioni commerciali in un anno.

7 Gestione prodotto a fine vita

Tutti i prodotti elettrici ed elettronici, e quindi anche tutte le sorgenti di illuminazione ed i prodotti in oggetto, a fine vita devono essere avviati alla raccolta separata, ai sensi del D. Lgs. 151/2005. A tal fine sono stati istituiti dei consorzi (ECOLAMP, ECOLIGHT) per il recupero e lo smaltimento di apparecchiature di illuminazione.

Il D. Lgs. 151/2005 al punto 4.2 p) dell'allegato 3, regola in modo preciso come comportarsi nella gestione dei rifiuti (plafoniere ad es.) che contengono lampade con piccolissime quantità di sostanze radioattive:

poiché le lampade in questione non superano i limiti di legge riportati, non è necessario prevedere un trattamento separato.

8 Consumatore finale

I requisiti applicabili ai consumatori finali sono descritti nel paragrafo 7 e nei paragrafi 4, 5 nel caso essi eccedano i valori limite.

9 Produzione, importazione a scopo commerciale

La produzione, l'importazione a scopo commerciale di merci con sostanze radioattive che eccedano i valori limite della tabella 2, devono essere notificate (Art. 18 D. Lgs. 230/1995), 60 giorni prima dell'inizio dell'attività. La

notifica deve essere indirizzata all'elenco delle autorità di cui al punto 1 della tabella 1; i dettagli per la stesura della notifica sono specificati nell'Allegato VII-1 del D. Lgs. 26 maggio 2000 nr. 241.

Questo articolo si applica ai produttori OEM, che vendano i propri prodotti con lampade a basso contenuto radioattivo già installate (quando le lampade non sono inviate nel loro imballo originale).

10 Obbligo di informativa

I prodotti in oggetto devono essere accompagnati da una informativa scritta, sulle precauzioni tecniche da adottare per prevenire eventuali esposizioni indebite, nonché sulle modalità di smaltimento o comunque di cessazione della detenzione, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 230/1995. Per maggiori dettagli si veda l'allegato VII paragrafo 5 del Decreto Legislativo del 26 maggio 2000 nr. 241.

11 Divieti generali

L'art. 98 del D. Lgs. 230/1995 vieta la commercializzazione di prodotti per uso personale o domestico, nel caso di aggiunta intenzionale di sostanze radioattive.

Tabella 1: Autorità competenti

1	<p>Articolo 18 bis D. Lgs. 230/1995: la produzione, manipolazione, importazione, esportazione di merci con l'aggiunta intenzionale di sostanze radioattive è soggetta ad autorizzazione.</p> <p>Articolo 18 D. Lgs. 230/1995: la produzione, importazione a scopo di commercializzazione di merci con sostanze radioattive deve essere notificata.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – DG per l'Energia Nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica – Divisione V . Attività afferenti la fonte primaria nucleare Via Molise , 2, 00187 Roma• Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – DG per le Valutazioni Ambientali Div V e DG per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche Div VI, Via Colombo 44, 00147 Roma• Ministero dell'Interno, Dipartimento VV.F., Soccorso Pubblico e Difesa Civile – Direzione Centrale Emergenza e Soccorso tecnico – Area VI Via Cavour 5, 00184 Roma• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Tutela Condizioni di Lavoro – Div. VI, Via Fornovo 8, 00192 Roma• Ministero della Salute, Dipartimento Prevenzione e Comunicazione – DG Prevenzione Sanitaria – Ufficio II, Via Ribotta 5, 00144 Roma• ISPRA, Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e Industriale, Via Vitaliano Brancati 48, 00144 Roma
2	<p>Articolo 4 Legge 1860/1962: la commercializzazione di materiale radioattivo è soggetta ad autorizzazione</p> <ul style="list-style-type: none">• Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Energia – DG per l'Energia Nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica – Divisione V . Attività afferenti la fonte primaria nucleare Via Molise 2, 00187 Roma
3	<p>Articolo 22 Legge D. Lgs. 230/1995: la detenzione di materiale radioattivo deve essere comunicata alle seguenti autorità locali</p> <ul style="list-style-type: none">• Comando Provinciale Vigili del Fuoco• Servizio sanitario nazionale locale (o ARPA, dipende dalla struttura locale)• Ispettorato provinciale del lavoro• (solo dove necessario: Comandante di porto, Ufficio di sanità marittima, agenzie regionali e delle province autonome)

Tabella 2: Valori limite

Nuclide	Activity limit values (Bq)	Concentration Limit (Bq/g)
Kr-85	1 E+4	1 E+5
Th - 232	1 E+3	1
H3	1 E+9	1 E+6

Allegato 1

Esempio richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 4 della Legge 1860/1962, al commercio nel territorio della Repubblica Italiana di prodotti per l'illuminazione contenenti piccole quantità di sostanze radioattive.

RACCOMANDATA R.R

MARCA DA BOLLO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE,
LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA
DIVISIONE
V Via Molise n. 2 00187 ROMA

Oggetto : Domanda di autorizzazione al commercio di materie radioattive -Articolo 4 della legge n. 1860/62.

8
I/la sottoscritto/a _____ nato/a il ___/___/___ a _____ Prov. _____
residente in (CAP, città) _____ Prov. _____ Via _____ in
qualità di _____ della Società _____ con sede in (CAP,
città) _____ Prov. _____ Via _____ te-
lefono ___/___/___ FAX ___/___/___ Codice fiscale / partita IVA dell'impre-
sa _____ sedi secondarie in _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 4 legge 1860/62 l'autorizzazione al commercio di materie radioattive sottoindicate :

- indicare se trattasi di commercio senza detenzione o con detenzione del materiale radioattivo (nel caso di detenzione indicare il provvedimento autorizzativo relativo – art. 28 – cat. A ovvero art. 29 cat. B ovvero l'impegno a richiedere tale autorizzazione)
- indicare nel caso di attività commerciale con produzione e/o importazione gli estremi della notifica effettuata ai sensi dell'art. 18 del DLgs 230/95 e successive modifiche secondo le modalità riportate nell'allegato VII al DLgs 241/00 (ovvero l'impegno ad effettuarla)

Data Firma

ALLEGATI:

certificato della Camera di Commercio con "dicitura ANTIMAFIA" in carta semplice ed in data recente;
Statuto della Società o Atto di costituzione (eventuale).

Milano, ...

Il Legale Rappresentante

Allegato 2

Esempio di comunicazione preventiva di pratica comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 230/1995.

RACCOMANDATA R.R.
tabella

Spett.le: inviare alle autorità di cui al punto 3 della

Oggetto: comunicazione preventiva di pratiche comportanti la detenzione di sorgenti di radiazioni ex art. 22 del D. Lgs. 230/1995 e smi.

Il sottoscritto ..., con domicilio in ..., in qualità di Legale Rappresentante della ..., con sede Legale ... – C.F./P.I. ...,

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al comma 1 dell'art. 22 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, che intende intraprendere una pratica costituita dalla utilizzazione, nelle proprie sedi di ..., comportante il deposito / utilizzo di lampade contenenti tracce di sostanze radioattive e più specificatamente Krypton Kr-85, Torio Th-232, Trizio H-3, per i seguenti scopi:

Si allega alla presente la Relazione Tecnica di Radioprotezione prodotta dal proprio Esperto Qualificato secondo quanto indicato al punto 3.1 dell'allegato VII del decreto citato.

Milano, ...

Il Legale Rappresentante

Allegato 3

Elenco non esaustivo di vettori che operano a livello nazionale, autorizzati al trasporto sostanze radioattive.

- MIT Nucleare
Via Dell'Artigianato 12, 20061 Carugate (Milano) - tel. 02 921591
- X-Press
Via Cesariano 7, 20154 Milano - tel. 0965 644999
- Campoverde
Via Quintiliano 30, Milano - tel. 02 58039011

Guida alla legislazione italiana applicabile ai prodotti per l'illuminazione contenenti piccole quantità di emettitori di radiazioni a basso livello

Allegato 4

D.M. 13-11-1964

Approvazione del modello di registro delle operazioni commerciali relative alle materie grezze, ai minerali e alle materie radioattive.
(G.U. 01-12-1964, n. 297, Serie Generale)

Preambolo

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica;
Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che prescrive l'indicazione in speciale registro degli atti di commercio relativi alle materie grezze, minerali e materie radioattive;

Decreta:

[Articolo unico]

E' approvato il modello di registro delle operazioni commerciali relative alle materie grezze, ai minerali e alle materie radioattive, allegato al presente decreto.
Il suddetto registro deve essere composto di fogli numerati progressivamente e timbrati dall'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Modello

**REGISTRO DELLE OPERAZIONI COMMERCIALI
DI MATERIE GREZZE, MINERALI E MATERIE RADIOATTIVE**

(Ditta)

(Sede)

Autorizzata al commercio con detenzione / senza detenzione di

.....

con provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio in data

Avvertenza. — Il titolare dell'autorizzazione al commercio deve indicare sul presente registro, in ordine cronologico, tutti gli atti di commercio relativi alle materie grezze, ai minerali e alle materie radioattive, con la specificazione dei contraenti (art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185).

Numero d'ordine	Data dell'atto di commercio	CONTRAENTI	Materiale (peso totale, stato fisico, composizione chimica)

ACQUISTI			VENDITE		
Minerale contenuto (in tonn.)	Materia grezza contenuta (in kg.)	Altre materie radioattive (in curie)	Minerale contenuto (in tonn.)	Materia grezza contenuta (in kg.)	Altre materie radioattive (in curie)

Il presente registro si compone di n. fogli.

Visto, il direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio di

timbro

(data)

Assil

via Monte Rosa, 96 20149 Milano
Tel. 02.97373352 - Fax 02.97373468
e-mail: segreteria@assil.it - web: www.assil.it